



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale

n. 24 del 20 aprile 2021

IL SINDACO

dr. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sig. Giuseppe Esposito

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Marciano

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	1
<i>Art. 2 - Presupposto della tassa sui rifiuti</i>	1
<i>Art. 3 - Soggetto attivo</i>	2
<i>Art. 4 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</i>	2
<i>Art. 5 - Obbligo di dichiarazione</i>	3
<i>Art. 6 - Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	4
<i>Art. 7 - Versamento della tassa sui rifiuti</i>	5
<i>Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	6
<i>Art. 9 - Rifiuto Urbano e Rifiuto Speciale</i>	7
<i>Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico</i>	8
<i>Art. 11 - Superficie degli immobili</i>	9
<i>Art. 12 - Costo di gestione</i>	10
<i>Art. 13 - Determinazione della tariffa</i>	10
<i>Art. 14 - Articolazione della tariffa</i>	11
<i>Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo</i>	11
<i>Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche</i>	12
<i>Art. 17 - Occupanti delle utenze domestiche</i>	12
<i>Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche</i>	13
<i>Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	13
<i>Art. 20 - Scuole statali</i>	14
<i>Art. 21 - Tributo giornaliero</i>	14
<i>Art. 22 - Tributo provinciale</i>	15
<i>Art. 23 - Riduzioni tariffarie</i>	16
<i>Art. 24 - Ulteriori riduzioni</i>	17
<i>Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	18
<i>Art. 26. Riscossione</i>	19
<i>Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	19
<i>Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie</i>	19
APPENDICE	21
ALLEGATO A	21

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel territorio del Comune di Sarno della TARI, prevista dall'art. 1, commi da 641 a 666, della legge n. 147/2013, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 446.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Esso, in quanto fonte secondaria del diritto, norma solo gli aspetti attribuiti dalla legge.

Art. 2 - Presupposto della tassa sui rifiuti

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Si intendono per:

- a. locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate al tributo se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Art. 3 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che comunque è servito dal servizio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
- per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e mantenere sempre aggiornata la relativa lista di carico, l'Ufficio Tributi, in deroga agli obblighi dichiarativi, se ha notizia anche in via indiretta, provvede alla votura d'ufficio dell'intestazione dell'utenza a nome di uno dei coobbligati, oppure di uno degli eredi

per le utenze intestate a persone decedute per le quali non sia intervenuta alcuna dichiarazione.

L'Ufficio ha facoltà, al fine di salvaguardare il credito, di volturare l'utenza a carico di uno dei coobbligati anche nell'ipotesi in cui l'intestatario si trovi in una condizione di insolvibilità o di perdurante inadempimento, con impossibilità ad eseguire procedure esecutive. La voltura può essere anche retroattiva e deve essere preceduta dalla notifica della relativa comunicazione di cambio intestazione.

A tal fine l'Ufficio notificherà apposita comunicazione informativa, fissando altresì un termine di gg. 30 per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste da parte del destinatario. La comunicazione avrà la stessa efficacia della dichiarazione e produrrà i suoi effetti anche per gli anni seguenti, fino a presentazione di una nuova dichiarazione.

Art. 6 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine fissato dalla vigente normativa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all'art. 11, commi 1 e 2.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- g. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- h. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- i. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- j. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- k. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

Art. 7 - Versamento della tassa sui rifiuti

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o comunque i locali ove non vi sia di regola presenza umana;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non comprese nelle aree a servizio di una attività economica;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le circostanze di cui prima devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Rifiuto Urbano e Rifiuto Speciale

Si definiscono “***rifiuti urbani***” ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (origine “non domestica”), simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Si considerano, altresì, rifiuti urbani quelli indicati nell’allegato “L-quater” della parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato “Lquinquies”.

Sono *rifiuti speciali* ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
3. i rifiuti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, prodotti:
 - a. nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b. nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c. nell'ambito delle attività commerciali;
 - d. nell'ambito delle attività di servizio;
4. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
5. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
6. i veicoli fuori uso.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- c) autoriparatori, elettrauto: 30%
- d) veterinari, studi medici, gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 30%;
- e) laboratori di analisi: 30%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante: 20%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
- i) falegnamerie e fabbri: 30%.

Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, si applicherà un abbattimento del 20%.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;
- comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo.

Art. 11 - Superficie degli immobili

Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 - Costo di gestione

Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti per ogni anno nell'ambito del Piano Finanziario approvato dal Comune entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che vi siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Qualora in corso d'anno dovessero intervenire variazioni delle superfici e/o della destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, esse si applicano dal giorno di effettiva variazione, sempre che il soggetto passivo presenti la relativa dichiarazione entro il termine fissato dal regolamento e dalla vigente normativa; altrimenti esso decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione, nel solo caso in cui comporti una riduzione della tassa.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Al fine dell'individuazione della categoria tariffaria si tiene conto, per i soggetti passivi residenti, della somma dei componenti dei nuclei familiari residenti nella medesima unità immobiliare, alla data del 30 novembre dell'anno precedente a quello della tassazione.

Per le unità immobiliari identificate in catasto nella categoria C2, C6 e C7, se pertinenza di una unità abitativa si calcola con la sola tariffa fissa unica; se non collegata ad una unità abitativa si calcola nella categoria di una persona di utenza a disposizione.

Qualora il termine di cui all'art. 151 del T.U.O.E.L. sia differito, l'individuazione della categoria tariffaria sarà effettuata sulla base delle risultanze anagrafiche dell'ultimo giorno del mese antecedente a quello fissato per l'approvazione del bilancio, ovvero a quello in cui sarà approvato il piano finanziario.

Art. 17 - Occupanti delle utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 100 mq di superficie

imponibile (con arrotondamento all'unità superiore per eccesso in caso di superficie da sessanta fino a 99 e per difetto in caso di superficie fino a 59).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche eseguite.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A è di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della tipologia di attività produttiva svolta e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione in cui individua la superficie destinate ad essa.

Art. 20 - Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie primo grado, secondarie secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 21 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata, in sede di prima applicazione, del 50% nel valore fissato dalla delibera tariffaria.

Detta percentuale potrà essere variata successivamente ed anche temporaneamente con la delibera di approvazione delle tariffe.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 22 - Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23 - Riduzioni tariffarie

In applicazione del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Comune di Sarno applica e riconosce le seguenti riduzioni:

a. utenze domestiche:

1. abitazione con unico occupante: è prevista una riduzione del 30% della quota variabile se il soggetto passivo, unico occupante, abbia età uguale o superiore ad anni 75, oppure sia invalido al 100% in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 ed ha un ISEE familiare con valore inferiore ad euro 8.256,00; il soggetto passivo che volesse beneficiare di detta agevolazione deve presentare dichiarazione, allegando idonea documentazione a dimostrazione delle fattispecie non direttamente verificabili dall'Ufficio (entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di tassazione dovrà presentare aggiornamento dell'ISEE per dimostrare il possesso del requisito reddituale).
2. uso stagionale: nel caso in cui i locali e le aree tassate siano utilizzate per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno è riconosciuta una riduzione del 30% della quota fissa e di quella variabile; per beneficiare di detta agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare annualmente denuncia all'Ufficio Tributi, allegando obbligatoriamente copia delle fatture del servizio elettrico ad egli intestate, riferite all'anno precedente e relative all'utenza riguardante i locali e le aree di cui prima, da cui si evince l'uso ridotto dei locali o aree tassabili.
3. per i locali diversi dall'abitazione, riportati in catasto nelle categorie C2, C6 e C7, è riconosciuta una riduzione del 30% della tariffa in considerazione di un uso non continuativo e, quindi, di una minore produzione dei rifiuti.
4. per la pratica di compostaggio domestico secondo i termini e modalità disposti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22/11/2017 è riconosciuta una riduzione del 20% sulla quota variabile. Il soggetto passivo per beneficiare dell'agevolazione dovrà adempiere agli obblighi previsti nel regolamento e l'Ufficio Ambiente dell'Ente provvederà alla trasmissione annuale all'Ufficio Tributi degli aventi diritto alla riduzione prima dell'approvazione del piano finanziario.

b. utenze non domestiche:

1. alla superficie dei locali di deposito di cui al precedente art. 10, nonché all'area esterna di manovra delle utenze riguardanti attività produttive di beni e servizi, ai fini della tassazione, è applicato un abbattimento del 75% della quota variabile in considerazione della minore propensione alla produzione dei rifiuti;
2. in applicazione del comma 12 dell'art. 3 del D. Lgs. 116/2020, che modifica l'art. 238 del D. Lgs. 152/2006, il soggetto passivo titolare di utenza non domestica può richiedere l'abbattimento integrale della quota variabile per le superfici tassate, fatta eccezione per gli uffici, l'area maestranze e la mensa, alle seguenti condizioni:
 - a. presentazione della dichiarazione TARI con precisa individuazione anche planimetrica delle aree e della tipologia di rifiuti in esse prodotte;
 - b. allegazione di copia del contratto di smaltimento di durata non inferior ad anni 5;
 - c. dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti (anno n+1, a decorrere dalla seconda annualità) dei rifiuti prodotti, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di smaltimento, riportante l'arco temporale (anno intero o frazione), codice CER dei rifiuti e quantitativi conferiti.

Il mancato adempimento iniziale e periodico comporta il non riconoscimento dell'abbattimento tariffario ed il ripristino della tassazione integrale.

3. la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione corredata di adeguata prova documentale.

Art. 24 - Ulteriori riduzioni

In applicazione del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

La copertura finanziaria per esse deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

È applicata una riduzione del 30% ai nuclei familiari composti da due persone entrambi con età superiore a 75 anni;

Per i nuclei familiari al cui interno è presente almeno un componente con handicap grave, accertato dalla commissione medica come permanente e definitivo al 100% in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92:

- a. del 100% per ISEE inferiori o pari ad euro 5.000,00;*
- b. del 60% per ISEE tra Euro 5.001,00 ed Euro 8.000,00;*
- c. del 40% per ISEE tra Euro 8.001,00 ed Euro 10.000,00;*
- d. del 20% per ISEE tra Euro 10.001,00 ed Euro 15.000,00.¹*

Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo TARI deve presentare al protocollo comunale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui afferisce la tassa, la domanda di applicazione dell'agevolazione, corredata di verbale della commissione medica e dell'ISEE in corso di validità, pena la non applicazione dell'agevolazione.

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

¹ Inserito dalla Commissione nella seduta del 18/03/2021

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Riscossione

Il Comune riscuote il tributo comunale in applicazione del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013; l'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in due rate che scadono rispettivamente il **30 giugno** ed il **30 novembre** di ciascun anno a cui esso si riferisce, con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro 16 giugno, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

L'Ufficio comunale provvederà, entro detta scadenza, a pubblicare avviso sul sito istituzionale comunale tutte le informazioni utili per il pagamento in autoliquidazione, ovvero ad inviare, anche per posta ordinaria, comunicazione informativa.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento entra in vigore in applicazione dei termini previsti dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA OTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE**

<i>UTENZE INTESATE A SOGGETTI RESIDENTI</i>
una persona
due persone
tre persone
quattro persone
cinque persone
sei o più persone

<i>UTENZE INTESATE A SOGGETTI NON RESIDENTI E LOCALI ED AREE TENUTE A DISPOSIZIONE</i>
una persona (superficie da 0 a 100 mq)
due persone (superficie da 101 fino a 200 mq)
tre persone (superficie da 201 fino a 300 mq)
quattro persone (superficie da 301 fino a 400 mq)
cinque persone (superficie da 401 fino a 500 mq)
sei o più persone (superficie superior a mq 500)

LOCALI PERTINENZIALI NELLA CATEGORIA CATASTALE C2/C&C7
--

UTENZE NON DOMESTICHE

NUM	CATEGORIA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante - bed and breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici e Imprese agricole
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense e refezioni sociali
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Esercizi di generi alimentari, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, etc.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Al. Sub d)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo all'ultimo punto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina nel Comune di Sarno della Tassa sui Rifiuti Urbani (TARI)". Prego Assessore.

**L'ASSESSORE DÀ LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA
ALLEGATA AGLI ATTI**

ASSESSORE SQUILLANTE – In effetti riguarda sostanzialmente il recepimento della nuova normativa che porta a una distinzione tra rifiuto urbano e rifiuto non urbano e quindi occorre modificare il Regolamento. Poi in sede di definizione delle cosiddette tariffe, che è quello che interessa di più, saranno analizzate dopo una proposta che sarà portata in Giunta e sarà anche analizzata in sede di Commissione, in maniera tale da renderla il più unanime possibile.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono interventi? Prego Consigliere Crescenzo.

CONSIGLIERE CRESCENZO – In modo molto celere, al di là di quello che ha detto prima il Presidente di Commissione Antonio D'Angelo che io vengo poco all'interno delle Commissioni, invece credo che all'interno della Commissione si sia fatto un buon lavoro e forse quando il Consigliere D'Angelo ascolta qualche piccola voce umile dai banchi dell'Opposizione, credo che possa presentare anche alla propria Maggioranza un Regolamento fatto abbastanza bene, con l'auspicio però anche qui, lo dico al funzionario in particolar modo, di avere il piacere alla prossima tornata di regolamenti di valutare anche qualche progettualità di compostaggio e assimilati anche con quella che è la possibilità dell'idea della tracciabilità con le buste numerate, tracciate, quella che era un'idea un po' vecchia. In questa fase credo che non era opportuno appesantire i lavori, ma se la Maggioranza possa cogliere con attenzione questi aspetti sviscerati in Commissione per iniziare un percorso che possa tendere a questi risultati. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Ruggiero.

CONSIGLIERE RUGGIERO – Buonasera a tutti, colleghi Consiglieri, Giunta, Presidente, io faccio questo piccolo intervento innanzitutto per fare i complimenti a una persona in particolare, che ha presieduto la Commissione Finanze in maniera magistrale, io sono membro della Commissione Finanze, siamo riusciti in due mesi di lavoro fitto a portare in Consiglio Comunale tutti questi regolamenti, quindi faccio i miei complimenti al Presidente Antonio D'Angelo e allargo questi complimenti a tutti i membri della Commissione, in particolare al Consigliere Crescenzo che, quando è venuto, è stato veramente fattivo, collaborativo e quindi ogni volta che succedono queste cose io sono fiero di fare la politica, quando purtroppo poi non si verificano queste congiunzioni astrali mi viene il magone. Aggiungo l'ultima cosa, anche in questo Regolamento, il Consigliere Crescenzo lo sa, ci siamo battuti per vedere le agevolazioni possibili, quindi nella maniera più fattiva possibile andare incontro ai nostri cittadini e anche in questo Regolamento sono riportate le varie agevolazioni tra cui anche il compostaggio domestico, di cui il nostro Ente si è dotato di un regolamento specifico per il compostaggio domestico. Spero che i cittadini sarnesi recepiscano questa nostra volontà di andare incontro a loro sia in termini di tariffe, di agevolazioni, ma anche in termini di tutela ambientale, perché il compostaggio domestico è un qualcosa che potrebbe avere dei risultati oltre che economici anche di natura ambientale. Ringrazio ulteriormente, e concludo, il segretario verbalizzante della Commissione, il nostro dottore Rega, che delle volte ci ha sopportati perché facevamo delle richieste che effettivamente non erano fattibili, quindi nella sua fermezza e nella sua professionalità ha cercato di coniugare le nostre volontà con quelle che sono purtroppo le leggi che ci impongono di fare determinate cose. Grazie ancora a tutti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere D'Angelo.

CONSIGLIERE D'ANGELO – Solo per confermare che effettivamente, al di là delle piccole polemiche, in questi due mesi abbiamo lavorato tanto e secondo me anche bene, al di là del problema di forma che si è verificato anche sul Regolamento Imu, sia sul Regolamento Imu che in particolare su questo Tari, dove abbiamo affrontato soprattutto la tematica delle riduzioni tariffarie e abbiamo trovato anche convergenza con i Consiglieri Comunali di Opposizione, in particolare sia con il Consigliere Crescenzo, ma devo dire la verità anche con il Consigliere Montoro, quindi credo che poi quando c'è confronto e c'è democrazia il lavoro riesce sempre meglio. Ringrazio il Consigliere Ruggiero per i complimenti mostrati prima. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego dottoressa, passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

SINDACO – Dichiarazione di voto. Per complimentarmi del clima armonioso, di tanto in tanto l'armonia prende tutti quanti noi, quindi anche per associarmi ai ringraziamenti dell'ottimo lavoro svolto dai componenti della Commissione Bilancio e Finanze, ma soprattutto anche per ringraziare il dottore Rega, che è veramente una persona di una gentilezza squisita. Grazie.

CONSIGLIERE CORREA – Buonasera ai presenti, signor Sindaco, Consiglieri, signori della Giunta, a conclusione di questo Consiglio Comunale cercherò di fare una brevissima sintesi politica dei vari argomenti che sono stati portati quest'oggi all'attenzione di questo Consiglio Comunale, argomenti di natura squisitamente tecnica, però com'è giusto che sia in quest'Aula a ogni argomento tecnico corrisponde un'argomentazione politica, quindi una discussione politica, un confronto politico, la sottoscrizione del contratto di servizio con Agro Solidale e quindi politiche e attività sociali e socio assistenziali, approvazione del Regolamento

di Protezione Civile e quindi attività e politiche ambientali di protezione civile, approvazione del regolamento Imu e Tari e quindi attività e politiche fiscali e tributarie, istituzione del mercatino del collezionismo, dell'antiquariato libri e fumetti e quindi attività e politiche commerciali. Diciamo le quattro ruote, lasciatemi passare questo termine, sulle quali appoggia l'architrave della macchina amministrativa sono sempre quasi le stesse, questo per dire che è compito delle politiche sociali e socio assistenziali prestare soccorso e aiuto all'individuo più bisognoso, all'individuo meritevole di una tutela, all'individuo che si trova in una situazione momentanea o permanente di assoluta necessità, creando momenti di inclusione sociale anche attraverso l'ancoraggio dell'individuo e della famiglia ai valori e agli ideali della società, è compito delle politiche commerciali creare momenti di inclusione rappresentativa e sociale mediante l'esposizione di oggetti antichi e quindi della tradizione locale, creando anche una maggiore offerta in termini commerciali e in termini turistici del paese, è compito per esempio delle politiche ambientali e di protezione civile prevenire e prevedere di grandi rischi, quindi soccorrere le popolazioni colpite da eventi calamitosi, quindi preservare l'individuo, l'uomo, i beni, gli insediamenti, è compito delle politiche tributarie e fiscali far sì che l'interesse fiscale diventi un diritto sociale proprio perché tutto deve ruotare intorno all'equilibrio del sistema tributario.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, è una dichiarazione di voto!

CONSIGLIERE CORREA – Quindi questo ci porta sempre allo stesso punto, a dire forse sempre le stesse cose, che la politica è per davvero quella nobile arte che ci consente di perseguire percorsi di razionalità nel riconoscimento delle diversità. Concludo dicendo che *panta rei, tutto scorre*, Eraclito, già citato la scorsa volta dal Consigliere Montoro, ma nel processo di trasformazione della nostra vita e della nostra società ci sono dei pilastri che non devono mai traballare, non devono mai venire meno perché laddove vengono meno questi pilastri viene meno il nostro essere uomini nel vero senso della parola, nel termine stretto del termine e che è una

cosa dall'essere un uomo politico e quindi un pubblico amministratore. Quindi voto sì.

CONSIGLIERE CRESCENZO – Con l'auspicio di capire poi in prosieguo questi pilastri a cosa si riveriva il Consigliere, rimando a qualche altro Consiglio Comunale la possibilità di approfondire bene l'ottimo e puntuale intervento politico fatto dal Consigliere Correa. Dottore Rega, chi mi conosce sa bene che non sono abituato a fare i complimenti così facilmente ai funzionari, l'esatto opposto, sono abituato sempre a pretendere molto di più, ma perché in realtà, non me vogliate, lo dico a tutti quanti, anche noi viviamo il peso di chi dall'altra parte, fuori da queste stanze, i cittadini cercano sempre di chiedere maggiori risposte, ma se mi posso permettere, un complimento invece che mi permetto di farvi è altro, non riguarda me, ma riguarda quello che è l'aspetto dell'utenza, vi devo dire, vi porto una testimonianza, non ci sono cittadini che si lamentano dell'aspetto oltre che umano anche tecnico e di soddisfazione che date nel rispondere alle molteplici risposte e devo dire, ad onor del vero, che non solo voi ma in realtà un po' l'intero ufficio, perché in particolar modo in questo periodo che avete vissuto l'aspetto degli accertamenti e quindi con carrette e carrette di problemi che si sono presentati fuori la porta di ogni tipo e di ogni tipo di tessuto sociale, perché poi molte volte certe cose le vogliamo dimenticare, devo dire che ogni qualvolta ho avuto modo di toccare queste esigenze, seppure qualcuno ha sbattuto la porta, ha sbattuto la porta perché voleva l'impossibile, quindi questo complimento mi permetto di farlo; altro, non me ne vogliate, però purtroppo io per fatto caratteriale e per deformazione professionale sono abituato, Segretario, lo dico anche a Lei, di pretendere sempre il più del più del più da parte dei dirigenti, ma perché noi vogliamo fare più e quindi voi ci dovete sostenere. Grazie.

CONSIGLIERE SODANO – In primis voglio fare i miei complimenti agli Assessori di riferimento, all'Assessore Robustelli e all'Assessore Squillante per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo, poi mi associo a quelli che sono stati i complimenti al

Presidente della Commissione Finanze e all'intera Commissione per il lavoro che sta svolgendo e in ultimo, ma non per importanza, voglio evidenziare l'ottimo lavoro del dottore Rega, che è sempre presente nella Commissione Finanze ed è sempre pronto a dare dei giusti i consigli e vi annuncio che il lavoro della Commissione continuerà sulla falsa riga di aiuto al contribuente, infatti è in cantiere anche l'operazione riduzione canone dei passi carrabili, che in passato ha tanto interessato i cittadini e ci preme sottolineare che è una delle priorità di quest'Amministrazione. Infine aggiungo che questo atteggiamento armonioso della Commissione Finanze non è nient'altro che la conseguenza di un atteggiamento armonioso di tutti i Gruppi Consiliari e dell'intera Maggioranza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con voti favorevoli 17, assenti 8, il provvedimento si intende approvato. Confermate la stessa votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto? Confermata. Alle ore 21:00 la seduta è sciolta. Buonasera.

FINE ORE 21:00